



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine
Ufficio di Gabinetto

Udine, data del protocollo

Ai Sig.ri
Sindaci della Provincia
L O R O S E D I

E p.c. All'Assessore alle autonomie locali,
funzione pubblica, sicurezza, politiche
dell'immigrazione, corregionali all'estero
e lingue minoritarie della Regione F.V.G.
S E D E

Oggetto: Attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con il d.P.C.M. 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 62 del 9 marzo 2020, sono state ridefinite le misure che, in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, devono essere adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19.

Il suddetto provvedimento, che entra in vigore nella giornata di oggi, integra il d.P.C.M. 8 marzo 2020 il quale sostituisce integralmente le disposizioni dei precedenti d.P.C.M. del 1° e del 4 marzo (che, dunque, cessano di trovare applicazione).

In particolare, il nuovo provvedimento estende all'intero territorio nazionale le misure di contenimento rafforzato di cui all'art. 1 del d.P.C.M. 8 marzo 2020, specificando che le stesse sono efficaci, salve diverse disposizioni espressamente previste, fino al 3 aprile 2020.

Con la presente nota si intendono fornire alle SS.LL. le indicazioni in relazione all'applicazione di alcune disposizioni del citato provvedimento.

La raccomandazione è di non discostarsi in alcun modo dal d.P.C.M.. Per i Sindaci sarà importante tener conto della loro attribuzione di autorità locali per la tutela della sanità pubblica così come concretizzato dal disposto di cui all'art. 50 T.U.E.L..



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine
Ufficio di Gabinetto

Passando alle misure concrete, in relazione agli spostamenti il nuovo d.P.C.M. precisa che gli stessi sono giustificati soltanto “*da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero da motivi di salute*” ed è sempre “*consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza*”. Come precisato dal Ministero dell’Interno, l’onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sugli interessati.

Al riguardo, e nella logica di autoresponsabilizzazione dei singoli, tale onere viene assolto con un’autocertificazione che sarà resa mediante la compilazione di un apposito modulo (disponibile sul sito internet della Prefettura e che, per immediata evidenza, si allega alla presente) e la veridicità delle dichiarazioni sarà verificata – anche *ex post* – dalle forze di polizia.

Per quanto attiene all’accertamento della legittimità degli spostamenti, le Polizie Locali di tutta la provincia sono chiamate a collaborare con le Forze di polizia a carattere generale e secondo le indicazioni individuate con apposita ordinanza della Questura.

In relazione, invece, alle attività degli esercizi pubblici che sono consentite (ovvero quelle di cui alle lettere *n*), *o*) e *r*) dell’art. 1 del d.P.C.M. 8 marzo 2020), le stesse devono essere attuate nel rispetto dei limiti e delle specifiche norme di sicurezza interpersonale espressamente previste, pena l’applicazione della sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Tale sanzione, come chiarito dall’art. 15 del D.L. 9 marzo 2020 n. 14, viene irrogata dal Prefetto e consiste nella “*chiusura dell’esercizio o della attività da 5 a 30 giorni*”.

Anche con riferimento ai controlli sulla correttezza degli orari di apertura al pubblico e delle misure di salvaguardia interpersonale adottate dai summenzionati esercizi pubblici, si chiede la collaborazione delle Polizie Locali di tutta la provincia, da attuarsi secondo le indicazioni individuate con apposita ordinanza della Questura.

IL PREFETTO
(*Ciuni*)